

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2316

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DEMASI e PONTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 2003

—————

Disposizioni per l’inquadramento del personale impegnato nei
progetti di lavori socialmente utili presso le istituzioni
scolastiche

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto progetti di terzizzazione, ai fini della stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati nei progetti di lavoro socialmente utili presso gli istituti scolastici e per assicurare le funzioni proprie del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Con il decreto del Ministro della pubblica istruzione del 23 luglio 1999, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2000, lo Stato è subentrato nelle convenzioni stipulate dagli enti locali con i soggetti imprenditoriali, mentre con il decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 65, sono state stabilite le attività da affidare e le procedure di terzizzazione dei servizi di pulizia.

In tal modo, si è innescato un meccanismo attraverso il quale lo Stato finanzia imprese, consorzi di imprese e società cooperative che hanno il solo compito di gestire le risorse finanziarie per servizi che, di fatto, sono gestiti dalle istituzioni scolastiche.

I soggetti convenzionati firmano le convenzioni e preparano le buste-paga, con ri-

sorse che, tra l'altro, sono già assegnate alle istituzioni scolastiche con vincolo di destinazione e che, a loro volta, devono trasferirle a dette imprese.

Il presente disegno di legge, che riprende il testo già presentato alla Camera dei deputati, propone l'eliminazione di tale intermediazione con il trasferimento nei ruoli dello Stato, per il profilo di appartenenza di tutto il personale che alla data del 31 dicembre 2002 risultava in servizio con mansioni ausiliarie. In quella data, infatti, sono scaduti le convenzioni e il finanziamento previsto dal citato decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 65 del 2001.

In tal modo si realizzerà un notevole risparmio per l'erario e si potrà retribuire in modo più decoroso il personale, indispensabile per il funzionamento della macchina scolastica.

Il personale dello Stato attualmente in servizio è talmente esiguo che, senza di esso, non potrebbero realizzarsi le attività programmate nell'ambito dei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 impegnati in progetti di lavori socialmente utili riconducibili a funzioni ausiliarie nell'ambito del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), nelle istituzioni scolastiche statali, con risorse a carico del Fondo per l'occupazione, di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, o proprie degli enti utilizzatori e attualmente in regime di prosecuzione sulla base della normativa vigente, beneficiari delle procedure di terziarizzazione, ai sensi del decreto del Ministro della Pubblica istruzione n. 65 del 20 aprile 2001, sono inquadrati nei ruoli provinciali del profilo di appartenenza a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, è rideterminata la consistenza organica regionale del personale ATA.

Art. 3.

1. Il personale di cui all'articolo 1 è assegnato, in via provvisoria, all'istituzione scolastica in cui presta servizio alla data del 31 dicembre 2002 e partecipa alle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2003-2004

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 278.370.200 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.